

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

4	SOGGETTI IVA	Estensione del c.d. " <i>split payment</i> " alle società quotate
5	SOGGETTI IVA	Detrazione IVA - Riduzione dei termini per l'esercizio
7	SOGGETTI IVA	Aliquote IVA - Revisione degli aumenti previsti dal 2018
8	IMPRESE	Trattamento fiscale degli utili IRI al termine dell'opzione
8	TUTTI I SOGGETTI	Modifica dei vincoli alla compensazione orizzontale dei crediti d'imposta
10	TUTTI I SOGGETTI	DURC - Rilascio a seguito della domanda di rottamazione dei ruoli
10	TUTTI I SOGGETTI	Espropriazione immobiliare
11	TUTTI I SOGGETTI	Reclamo/mediazione
12	TUTTI I SOGGETTI	Definizione delle liti pendenti
15	IMPRESE	Modifiche alla disciplina dell'ACE
15	IMPRESE	Esclusione dei marchi dal <i>patent box</i>
16	IMPRESE	Determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" ai fini dell'IMU e della TASI - Approvazione dei coefficienti per il 2017
17	IMPRESE	Contributo per le spese di vigilanza
17	TUTTI I SOGGETTI	Scomputo delle perdite in sede di accertamento ordinario e per adesione
18	IMPRESE	Chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa
20	IMPRESE	Chiarimenti ufficiali sulle modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
21	TUTTI I SOGGETTI	Agevolazione prima casa e chiusura dell'attività nel comune
22	TUTTI I SOGGETTI	Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine
23	SOSTITUTI D'IMPOSTA	Mancata comunicazione della sede telematica per i dati sui risultati contabili dei modelli 730
25	DATORI DI LAVORO	CIG in deroga per il 2017 - Requisito della continuità
26	INVALIDI CIVILI	Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità - Esclusione del reddito da abitazione
27	DATORI DI LAVORO	Calcolo dei premi assicurativi - Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera - Determinazione per l'anno 2017

28	TUTTI I SOGGETTI	Abrogazione del lavoro accessorio - Istruzioni operative per il periodo transitorio
----	------------------	---

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

30	TUTTI I SOGGETTI	Interessi di mora - Tasso applicabile dal 15.5.2017
30	PROFESSIONI	Procedimenti disciplinari e applicazione del nuovo codice delle sanzioni

PROCEDURE PRATICHE

31	TUTTI I SOGGETTI	Deposito dei bilanci in formato XBRL
----	------------------	--------------------------------------

FISCALE

ESTENSIONE DEL C.D. "SPLIT PAYMENT" ALLE SOCIETÀ QUOTATE

Art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

SOGGETTI IVA

L'art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50 estende il meccanismo dello *split payment* (art. 17-ter del DPR 633/72) a quasi l'intero comparto pubblico, alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana e alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte. La misura si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall'1.7.2017.

FUNZIONAMENTO DELLO *SPLIT PAYMENT*

Il meccanismo dello *split payment* (art. 17-ter del DPR 633/72) prevede che:

- per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di emissione della fattura;
- effettuate nei confronti dei soggetti interessati (inizialmente lo Stato e altre pubbliche amministrazioni);
- in assenza di fattispecie di esclusione (es. operazioni assoggettate a *reverse charge*);
- l'IVA, applicata in fattura dal cedente o prestatore, sia versata direttamente all'Erario dal cessionario o dal committente.

In caso di applicazione dello *split payment*, dal punto di vista contabile, sorge per il cedente o prestatore la necessità di stornare l'IVA indicata in fattura, contestualmente alla registrazione del documento o con un'apposita scrittura che riduca il credito vantato verso il cessionario o committente (nota operativa Fondazione Nazionale dei Commercialisti 12.1.2015). Si riportano, di seguito, le scritture contabili per entrambe le modalità di rilevazione indicate.

Scritture contabili con storno contestuale

	≠	a	≠	
	Crediti verso clienti (C.II.1 Attivo SP) IVA <i>c/split payment</i>		Ricavi (A.1 CE) IVA <i>c/split payment</i>	

Scritture contabili con storno successivo

	Crediti verso clienti (C.II.1 Attivo SP)	a	≠	
			Ricavi (A.1 CE) IVA <i>c/split payment</i>	
	IVA <i>c/split payment</i>	a	Crediti verso clienti	

ESTENSIONE DELLO *SPLIT PAYMENT*

L'art. 1 co. 1 del DL 24.4.2017 n. 50 prevede l'applicazione del meccanismo dello *split payment* alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi verso la Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196, per le quali cessionari o committenti non sono debitori dell'imposta.

È prevista, inoltre, l'estensione dello *split payment* alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle società controllate, mediante controllo "di diritto" (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) o "di fatto" (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- delle società controllate, mediante controllo "di diritto" (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;
- delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., dalle società elencate ai punti precedenti;
- delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, fermo restando la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

È abrogato, altresì, l'art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72 in base al quale non era applicabile il meccanismo dello *split payment* ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte. Ne consegue che, a fronte della citata abrogazione, anche tali prestazioni saranno interessate dallo *split payment* quando sussistono i requisiti di applicazione dello stesso.

DECORRENZA DELLE NOVITÀ

Le modifiche sopra descritte si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall'1.7.2017 (art. 1 co. 4 del DL 24.4.2017 n. 50). L'Italia, nel frattempo, ha richiesto la prescritta autorizzazione al Consiglio UE per l'estensione esaminata.

È prevista, inoltre, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 50/2017, contenente le disposizioni attuative necessarie.

FISCALE

DETRAZIONE IVA - RIDUZIONE DEI TERMINI PER L'ESERCIZIO

Art. 2 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

SOGGETTI IVA

L'art. 2 del DL 24.4.2017 n. 50 ha modificato il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA previsto dall'art. 19 del DPR 633/72 e, conseguentemente, il termine per la registrazione delle fatture d'acquisto di cui all'art. 25 del DPR 633/72.

TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

Per effetto delle modifiche previste dall'art. 2 co. 1 del DL 50/2017, il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati viene anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto. A tal fine, viene modificato l'art. 19 co. 1 secondo periodo del DPR 633/72.

In base alle nuove disposizioni, il suddetto diritto può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo.

A titolo di esempio, l'IVA assolta sugli acquisti effettuati nel corso del 2017 può essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d'imposta, vale a dire entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO

L'art. 2 co. 2 del DL 50/2017 ha modificato l'art. 25 co. 1 del DPR 633/72, relativo all'annotazione delle fatture di acquisto sull'apposito registro IVA.

Per effetto di tali modifiche, il termine previsto per la registrazione delle fatture d'acquisto viene allineato a quello stabilito per l'esercizio della detrazione IVA ai sensi dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72 (modificato dal DL 50/2017).

Pertanto, l'annotazione delle fatture sul registro degli acquisti deve avvenire:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Anche in questo caso, dunque, il termine ultimo viene anticipato di due anni. Per esempio, una fattura d'acquisto ricevuta nel corso del 2017 può essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

DECORRENZA

L'efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 24.4.2017, fatte salve le eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al DL 50/2017 nel corso dell'*iter* di conversione in legge.

Peraltro, si evidenzia che il DL 50/2017 non ha previsto una disciplina transitoria relativamente agli acquisti effettuati fino al 23.4.2017 per i quali non sia ancora stato esercitato, in base alle norme previgenti, il diritto alla detrazione dell'IVA.

FISCALE

ALIQUOTE IVA - REVISIONE DEGLI AUMENTI PREVISTI DAL 2018

Art. 9 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

SOGGETTI IVA

Con il DL 50/2017 è stata avviata la c.d. “sterilizzazione” delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote IVA. A tal fine, sono stati rideterminati gli aumenti delle aliquote ordinaria e ridotta previsti dalla L. 190/2014.

AUMENTI ORIGINARIAMENTE PREVISTI

L’art. 1 co. 718 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 1 co. 631 della L. 232/2016, prevedeva a partire dall’1.1.2018:

- l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25%;
- l’aumento dell’aliquota IVA ridotta dal 10% al 13%.

La medesima disposizione prevedeva, poi, un ulteriore innalzamento dell’aliquota IVA ordinaria, al 25,9%, a partire dall’1.1.2019.

Ora, l’art. 9 del DL 50/2017 ridetermina tali incrementi, modificando nuovamente l’art. 1 co. 718 della L. 190/2014.

ALIQUOTA IVA ORDINARIA

L’art. 9 co. 1 lett. b) del DL 50/2017 lascia invariato l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria previsto a partire dal 2018 (25%), ma ridetermina gli aumenti previsti per gli anni successivi.

In base alle nuove disposizioni, dunque, l’aliquota ordinaria è rideterminata nelle seguenti misure:

- 25% dall’1.1.2018;
- 25,4% dall’1.1.2019;
- 24,9% dall’1.1.2020;
- 25% dall’1.1.2021.

ALIQUOTA IVA RIDOTTA

L’art. 9 co. 1 lett. a) del DL 50/2017 ha reso più graduale l’aumento previsto per l’aliquota IVA ridotta. Quest’ultima, dunque, è rideterminata nelle seguenti misure:

- 11,5% dall’1.1.2018;
- 12% dall’1.1.2019;
- 13% dall’1.1.2020.

FISCALE

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI UTILI IRI AL TERMINE DELL'OPZIONE

Art. 58 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

IMPRESE

Il DL 24.4.2017 n. 50 è intervenuto sulla disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (c.d. IRI), definendo il trattamento fiscale degli utili IRI non prelevati al termine dell'opzione per la tassazione separata.

RISERVE DI UTILI IRI ALL'USCITA DEL REGIME

Mediante l'introduzione del nuovo co. 6-*bis* all'art. 55-*bis* del TUIR, è stato previsto che in caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate dalle riserve formate con utili IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tale imposta, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci.

Ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d'imposta "*in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo*", ossia in misura pari al 24%, al fine di evitare la doppia imposizione degli utili già assoggettati ad IRI.

FISCALE

MODIFICA DEI VINCOLI ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

TUTTI I SOGGETTI

Il DL 24.4.2017 n. 50 ha previsto:

- l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale);
- l'introduzione di uno specifico regime nel caso di compensazione orizzontale in violazione dei suddetti vincoli;
- la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni possono essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.

OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

È stata ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti erariali è subordinato all'apposizione del visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Nel dettaglio, tale intervento normativo riguarda i crediti relativi:

- alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;

- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'IRAP;
- alle ritenute alla fonte.

Le suddette limitazioni sono state, altresì, estese in ambito IVA. Per effetto delle nuove disposizioni, infatti, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.

Le novità normative non influenzano, invece, la compensazione *ex art. 17* del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 1/2010 n. 1, § 2.2).

Ulteriormente, la suddetta soglia è stata mantenuta pari a 50.000,00 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. *start up* innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al co. 8 del suddetto art. 25 (cfr. art. 10 co. 1 lett. a) n. 7-*bis* del DL 78/2009).

In alternativa all'apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, *ex art. 2409-bis* c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

VIOLAZIONE DEI VINCOLI PREVISTI PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui i suddetti crediti erariali siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati.

In tali ipotesi, l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

Per i titolari di partita IVA è stato esteso l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione orizzontale, di qualsiasi importo, di crediti derivanti da:

- imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- IRAP;
- IVA.

Detto obbligo si applica, inoltre, alla compensazioni orizzontali relative ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.4.2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in *Gazzetta Ufficiale* e, con comunicato stampa del 04.05.2017, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la decorrenza a far data dal 1° giugno.

LAVORO

DURC - RILASCIO A SEGUITO DELLA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Art. 54 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

TUTTI I SOGGETTI

Si prevede che il DURC venga rilasciato a seguito della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli, sempre che essa sia stata presentata tempestivamente, dunque, ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DL 22.10.2016 n. 193, entro il 21.4.2017.

Naturalmente, devono comunque essere presenti i requisiti per il rilascio del DURC di cui all'art. 3 del DM 30.1.2015.

Coloro i quali hanno presentato all'Agente della riscossione la domanda entro il predetto termine, quindi, possono immediatamente ottenere il DURC.

Viene così apertamente sconfessata la diversa presa di posizione dell'INPS e dell'INAIL, secondo cui sarebbe stato necessario pagare almeno la prima rata (messaggio INPS 24.2.2017 n. 824; nota INAIL 28.2.2017 n. 4285).

L'art. 54 del DL 50/2017 stabilisce però che il DURC viene immediatamente annullato a seguito del tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o della prima rata (per effetto dell'art. 6 del DL 193/2016, gli importi vanno pagati, se in unica soluzione, a luglio 2017, oppure in massimo cinque rate, l'ultima delle quali scade a settembre 2018).

Equitalia comunica agli enti competenti le inadempienze concernenti il versamento degli importi.

I DURC annullati verranno indicati nel servizio "DURC on line".

FISCALE

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Art. 8 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

TUTTI I SOGGETTI

Per effetto dell'art. 76 co. 1 del DPR 602/73, l'espropriazione immobiliare da parte dell'Agente della riscossione è ammessa a condizione che non si tratti dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale del debitore stesso, eccezion fatta per gli immobili di lusso.

Oltre a ciò, come regola generale, l'esecuzione immobiliare è ammessa solo per i debiti superiori a 120.000,00 euro, e se è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi senza che il debitore abbia pagato.

Prima del DL 50/2017, l'art. 76 co. 2 del DPR 602/73 stabiliva che *“il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1”*.

Il DL 50/2017 ha sostituito la dizione “del bene” con “dei beni”.

FISCALE

RECLAMO/MEDIAZIONE

Art. 10 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

TUTTI I SOGGETTI

È elevata da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro la soglia entro la quale l'impugnazione degli atti impositivi è soggetta alla procedura di reclamo/mediazione (art. 17-*bis* del DLgs. 546/92).

In breve, per gli atti impositivi emessi da qualsiasi ente impositore, ivi inclusi quelli degli Agenti della riscossione, se l'atto ha un valore non superiore a 50.000,00 euro, occorre, prima di costituirsi in giudizio, instaurare una previa fase con l'ente impositore, in cui può essere accolto, in tutto o in parte, il reclamo, o può essere stipulata una mediazione (in questo caso, si può negoziare la pretesa e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo).

Il valore della lite, al fine di calcolare la soglia dei 50.000,00 euro, va determinato ai sensi dell'art. 12 del DLgs. 546/92, quindi, in breve, si considera la sola maggiore imposta richiesta, al netto di sanzioni e interessi (salvo che per gli atti di irrogazione di sole sanzioni, ove si computa la sanzione). Pertanto, nel nuovo sistema, anche atti del valore complessivo superiore a 100.000,00 euro possono rientrare nel reclamo/mediazione, posto che non si considerano le sanzioni.

PROCEDURA

Dal punto di vista procedurale, nulla muta, dunque:

- entro il consueto termine dell'art. 21 del DLgs. 546/92, si notifica il ricorso a pena di inammissibilità, che può, ma non necessariamente, contenere una proposta di mediazione;
- non bisogna costituirsi in giudizio entro i consueti trenta giorni dalla notifica del ricorso, ma occorre attendere novanta giorni, entro cui ci può essere la mediazione o l'accoglimento del reclamo;
- il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dallo spirare dei novanta, quindi il deposito del ricorso in Commissione deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro centoventi giorni dalla notifica del ricorso stesso (novanta a cui si aggiungono i trenta);
- se, per errore, il ricorrente si costituisce in giudizio entro i trenta giorni non considerando i novanta, non si verifica alcuna inammissibilità, in quanto il giudice rinvia l'udienza per consentire la fase di confronto tra le parti.

DECORRENZA

La necessità di rispettare la procedura di reclamo/mediazione per gli atti di valore sino a 50.000,00 euro (in luogo della pregressa soglia dei 20.000,00 euro) decorre dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.

Pertanto, non rileva la data di notifica del ricorso ma dell'atto impositivo che si intende impugnare.

FISCALE

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Art. 11 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

TUTTI I SOGGETTI

Si prevede una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ove la costituzione in giudizio di primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31.12.2016.

La lite, per fruire della definizione, deve essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo scade il 30.9.2017 (la domanda va trasmessa dal contribuente o dai suoi successori).

Occorre che il contribuente abbia depositato il ricorso presso la Commissione tributaria provinciale entro il 31.12.2016, quindi non ha rilevanza la data di notifica del ricorso medesimo.

I benefici consistono:

- nello stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73);
- per le liti in cui si controverte su interessi di mora o su sanzioni non collegate al tributo, occorre pagare solo il 40% degli importi in contestazione.

Per fruire della lite, quindi, bisogna pagare, a prescindere dalle pronunce giudiziali, gli interi importi a titolo di imposta e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73) calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato. Ciò anche se, per ipotesi, il processo pendesse in Cassazione su ricorso dell'Agenzia delle Entrate a seguito di due sentenze favorevoli al contribuente.

Oggetto di definizione, comunque, sono i soli importi che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado.

Sono escluse le liti che riguardano, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE (tipicamente i dazi doganali) nonché l'IVA all'importazione, così come gli atti sul recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comunitario.

La strutturazione della definizione rende per forza di cose non definibili le liti sugli avvisi di classamento (e, in generale, avverso i c.d. "atti negativi" come il diniego di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS) e contro i dinieghi di rimborso.

Le spese processuali si intendono automaticamente compensate.

Tramite provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità applicative della sanatoria.

PROCEDURA

Entro il 30.9.2017, il contribuente deve presentare domanda esente da imposta di bollo utilizzando il modello che verrà predisposto dall’Agenzia delle Entrate, con le modalità del caso.

Considerato che il 30.9.2017 cade di sabato, la domanda dovrebbe ritenersi tempestiva se effettuata il lunedì 2.10.2017, ma, per prudenza, è bene presentarla entro lo stesso 30.9.2017.

Per ogni controversia va presentata una distinta domanda, e “*per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato*”. Allora, per ogni atto impugnato va presentata una domanda distinta, a prescindere dal fatto che il contribuente, mediante unico ricorso, abbia impugnato più atti, o dal fatto che le controversie, in primo grado o in appello, siano state riunite.

VERSAMENTI

I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in tre rate, e il termine per il pagamento delle somme o della prima rata (che deve rappresentare il 40% degli importi dovuti) coincide con il 30.9.2017.

Le altre due rate scadono il 30.11.2017 (per l’ulteriore 40% degli importi) e il 30.6.2018 (per il restante 20% degli importi).

La rateazione non è ammessa se gli importi non superano, nel complesso, i 2.000 euro.

Ai pagamenti si applica, in quanto compatibile, l’art. 8 del DLgs. 218/97, dunque:

- la definizione si perfeziona con il pagamento o di tutte le somme o della prima rata;
- il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, da un lato, non determina l’inefficacia della definizione, dall’altro, legittima l’irrogazione di una sanzione pari al 45% degli importi ancora dovuti a titolo di imposta (sarà possibile accedere, in costanza dei requisiti di legge, alla dilazione dei ruoli *ex art. 19 del DPR 602/73*);
- per i lievi inadempimenti opera l’art. 15-*ter* del DPR 602/73.

Considerato che il 30.9.2017 e il 30.6.2018 cadono di sabato, il pagamento dovrebbe ritenersi tempestivo se effettuato, rispettivamente, entro il 2.10.2017 e il 2.7.2018 (art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011), ma, per prudenza, meglio eseguirlo entro la data originariamente fissata (rispettivamente, 30.9.2017 e 30.6.2018).

Per ogni controversia va effettuato un autonomo versamento.

Qualora la lite sia relativa solo a sanzioni collegate al tributo, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda, non essendo necessario pagare alcunchè (si pensi al ricorso contro un atto di contestazione di sanzioni per tardivo pagamento di tributi *ex art. 13 del DLgs. 471/97*).

Quanto pagato dal contribuente per effetto della riscossione frazionata o della rottamazione dei ruoli (art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193) viene scomputato dal dovuto, ma non si dà luogo, in nessun caso, al rimborso di somme pagate.

A titolo esemplificativo, se il processo pende in Cassazione e il contribuente ha già pagato gli importi a titolo di sanzione (art. 19 del DLgs. 472/97), di fatto non vi è interesse a definire, se non per ottenere la compensazione *ope legis* delle spese.

Il perfezionamento della definizione giova agli altri coobbligati, inclusi quelli la cui lite non sia più pendente, ma è sempre inibito il rimborso di quanto versato.

SOSPENSIONE DEI PROCESSI

I processi che rientrano nella definizione non sono automaticamente sospesi, in quanto a tal fine occorre apposita istanza della parte, da depositare in segreteria della Commissione: se l'istanza viene presentata, i processi restano sospesi sino al 10.10.2017.

L'istanza va rivolta al giudice, e, per come è scritta la norma, non sembra necessaria la previa notifica all'Agenzia delle Entrate.

Se, entro il 10.10.2017, il contribuente deposita la domanda di definizione e il certificato di pagamento di tutte le somme o della prima rata (adempimenti il cui termine scade il 30.9.2017), il processo resta sospeso sino al 31.12.2018.

Se entro il 31.12.2018 non viene presentata istanza di trattazione, il processo si estingue; l'impugnazione della sentenza o del diniego di definizione vale come istanza di trattazione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

I termini relativi all'impugnazione della sentenza (appello, revocazione ordinaria, ricorso per Cassazione) o alla riassunzione della causa a seguito di rinvio, sospensione/interruzione del processo o declinatoria di competenza sono sospesi per sei mesi se spirano nello iato temporale compreso tra il 24.4.2017 (data di entrata in vigore dell'art. 11 del DL 50/2017) e il 30.9.2017 (data ultima per la presentazione della domanda di definizione).

La sospensione concerne anche le impugnazioni incidentali.

Dalla formulazione normativa emerge che la sospensione di sei mesi è automatica, prescindendo dalla volontà di avvalersi della definizione.

Tuttavia, se il contribuente non ha interesse alla definizione, nulla vieta che l'impugnazione venga proposta ugualmente.

In presenza anche di un minimo dubbio sul carattere definibile della lite (si pensi ai processi relativi a vizi imputabili all'Agente della riscossione in cui è stata, per errore, citata in giudizio l'Agenzia delle Entrate) è bene impugnare nei termini.

DINIEGO DI SANATORIA

Il diniego di definizione deve essere notificato entro il 31.7.2018, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali.

Esso è impugnabile:

- entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso cui pende la lite;
- ove la definizione sia chiesta in pendenza del termine per impugnare la sentenza, anche unitamente alla sentenza stessa entro sessanta giorni dalla notifica del diniego.

NESSI CON LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Tra la definizione delle liti pendenti (art. 11 del DL 24.4.2017 n. 50) e la rottamazione dei ruoli (art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193) non vi è alternatività, dunque è possibile definire la lite anche se essa sarebbe rientrata nella rottamazione ma la relativa domanda non è stata presentata.

Rammentiamo che, ai sensi dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, il termine per inviare all'Agente della riscossione la domanda di rottamazione è spirato il 21.4.2017.

Ai sensi dell'art. 11 co. 5 del DL 50/2017, il contribuente che, entro il 21.4.2017, ha manifestato la volontà di voler aderire alla rottamazione dei ruoli, può fruire della definizione solo unitamente alla rottamazione stessa.

Ciò dovrebbe significare che la definizione della lite permane solo se il debitore paga per intero gli importi derivanti dalla rottamazione (a differenza della definizione della lite, la rottamazione dei ruoli si perfeziona con l'integrale pagamento del dovuto nei termini, e non della sola prima rata).

FISCALE

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ACE

Art. 7 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

IMPRESE

L'art. 7 del DL 50/2017 ha ridefinito i criteri di calcolo dell'ACE, prevedendo che la base di calcolo dell'agevolazione non ricomprenda più tutti gli incrementi e i decrementi registrati rispetto al patrimonio netto (utile escluso) rilevato nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2010; per effetto delle modifiche in commento occorre, al contrario, rifarsi – anno dopo anno – al patrimonio netto rilevato nel quinto esercizio precedente a quello per il quale si effettua il calcolo. Per determinare l'ACE relativa al 2017, quindi, non sarà più possibile prendere in considerazione gli incrementi dei sette anni che vanno dal 2011 al 2017, ma ci si dovrà invece limitare alle movimentazioni registrate dal 2013 al 2017.

Le modifiche in commento si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero, dal 2017, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). È, però, necessario ricalcolare l'acconto IRES 2017 (la cui prima rata, per le società "solari", scade il 30.6.2017) rideterminando l'imposta storica del 2016 così come se le nuove norme fossero già in vigore.

FISCALE

ESCLUSIONE DEI MARCHI DAL *PATENT BOX*

Art. 56 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)

IMPRESE

I marchi di impresa vengono eliminati dall'art. 1 co. 39 della L. 190/2014, recante l'elenco dei beni immateriali che possono fruire del *Patent box*, allineando così la disciplina italiana alle disposizioni OCSE.

In particolare, i marchi d'impresa sono esclusi dal *Patent box*:

- con riferimento ai soggetti "solari", per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016 (quindi, dal 2017);
- con riferimento ai soggetti non solari, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016.

Per le opzioni esercitate con riferimento al 2015 e al 2016, continuano invece ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alle suddette modifiche relative ai marchi e, comunque, non oltre il 30.6.2021.

FISCALE

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI FABBRICATI DI CATEGORIA "D" AI FINI DELL'IMU E DELLA TASI - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL 2017

DM 14.4.2017

IMPRESA

Con il DM 14.4.2017, il Ministero dell'Economia ha aggiornato i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU E TASI PER L'ANNO 2017

Il provvedimento ministeriale che è stato approvato consente di determinare il valore di detti fabbricati così come previsto dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, applicabile all'IMU per espressa disposizione del co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011). Tali coefficienti si applicano anche per la TASI dovuta per l'anno 2017, dato che il co. 675 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che la base imponibile è la stessa prevista per l'IMU.

Pertanto, in attuazione dell'art. 5 co. 3 del citato DLgs. 504/92, il DM in questione approva i coefficienti da utilizzare per il calcolo dell'IMU e della TASI, dovuti per l'anno 2017, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:

- classificabili nel gruppo catastale "D" (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali);
- non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati.

COEFFICIENTI PER L'ANNO 2017

Nello specifico, per tali immobili la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i coefficienti di aggiornamento riportati dal DM medesimo. Per il 2017, il coefficiente è pari a 1,01 (come per il 2016, il 2015 e il 2014).

FISCALE

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI VIGILANZA

DM 3.3.2017

IMPRESA

Con il DM 3.3.2017, il Ministero dello Sviluppo economico ha fissato, con riferimento al biennio 2017-2018, il contributo per le spese relative all'attività di vigilanza dovuto dalle:

- società cooperative;
- banche di credito cooperativo;
- società di mutuo soccorso.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo deve essere corrisposto sulla base di determinati parametri e nella misura indicata, rispettivamente, nelle tabelle di cui agli artt. 1, 2 e 3 del DM 3.3.2017 e va calcolato rispetto ai dati rilevati dal bilancio al 31.12.2016 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2016.

Con specifico riguardo ai parametri di riferimento, il DM richiama:

- per le società cooperative, il numero dei soci, il capitale sottoscritto e il fatturato;
- per le banche di credito cooperativo, il numero dei soci e il totale dell'attivo;
- per le società di mutuo soccorso, il numero dei soci e i contributi mutualistici.

FISCALE

SCOMPUTO DELLE PERDITE IN SEDE DI ACCERTAMENTO ORDINARIO E PER ADESIONE

Circ. Agenzia delle Entrate 28.4.2017 n. 15

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative riguardanti le modalità e i termini per il computo in diminuzione delle perdite nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione (42 co. 4 del DPR 600/73 e 7 co. 1-ter del DLgs. 218/97).

SCOMPUTO IN AUTOMATICO DELLE PERDITE DI PERIODO

Per le perdite di periodo opera lo scomputo "in automatico", il quale si traduce in un disconoscimento della perdita mediante la rettifica del *quantum* dichiarato dal contribuente,

che può consistere nell'accertamento sia di una minor perdita che di un maggior reddito. L'ufficio notifica l'avviso di accertamento (o predispose l'atto di adesione se non preceduto da avviso di accertamento) in tutti i casi di rettifica della perdita dichiarata e anche qualora non emerga una maggiore imposta accertata.

SCOMPUTO MEDIANTE MODELLO IPEA PER LE PERDITE PREGRESSE

Le perdite "pregresse" sono scomutate a seguito di apposita istanza presentata dal contribuente, mediante il c.d. modello "IPEA" (provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 164492). Il contribuente può presentare l'IPEA solo qualora dalla rettifica emerga un maggior reddito, quindi solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l'eventuale disconoscimento delle perdite di periodo operata dall'ufficio accertatore. Tale facoltà è riconosciuta anche in sede di accertamento con adesione (avviato sia prima che dopo la notifica dell'avviso). Con l'istanza è possibile richiedere agli Uffici la riduzione degli imponibili accertati utilizzando le perdite pregresse "*non utilizzate alla data di presentazione del Modello*", maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR.

Per quanto riguarda le perdite pregresse occorre far riferimento a quelle che hanno trovato esposizione nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta oggetto di rettifica, in quanto ancora utilizzabili ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR.

L'Amministrazione finanziaria precisa, inoltre, che, al fine di individuare l'esatto ammontare delle perdite scomputabili, occorre sottrarre, dalle perdite utilizzabili al termine del periodo d'imposta oggetto di rettifica, quelle utilizzate successivamente fino alla data di presentazione della predetta istanza.

La circ. n. 15/2017 chiarisce che non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, qualora il contribuente possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.

SCOMPUTO PER I SOGGETTI ADERENTI AL CONSOLIDATO

L'Agenzia individua alcune ipotesi nelle quali i soggetti aderenti al consolidato hanno la possibilità di presentare il modello IPEA; si tratta, ad esempio, delle perdite anteriori al regime di tassazione di gruppo o delle perdite riattribuite in ipotesi di interruzione o revoca del consolidato.

FISCALE

CHIARIMENTI SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14

IMPRESE

La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 ha commentato la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa così come riaperta dall'art. 1 co. 556 ss. della L. 232/2016.

Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, la rivalutazione è eseguita nel bilancio al 31.12.2016.

BENI RIVALUTABILI

Possono essere rivalutati ai sensi della L. 232/2016 i beni materiali e immateriali che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni; sono invece esclusi i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (beni "merce"), siano essi beni mobili e immobili.

TECNICHE DI RIVALUTAZIONE

La circolare conferma che è possibile adottare tre tecniche distinte di rivalutazione:

- rivalutazione del solo costo storico;
- rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento;
- riduzione del fondo di ammortamento.

Nel primo e nel secondo caso è necessario che il nuovo valore attribuito al bene non ecceda il c.d. "costo di sostituzione".

RIVALUTAZIONE PER CATEGORIE OMOGENEE

È fatto obbligo di rivalutare tutti i beni che fanno parte della medesima categoria omogenea. Con riferimento ai beni immobili, sono previste le seguenti categorie omogenee:

- aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
- aree non fabbricabili;
- fabbricati non strumentali;
- fabbricati strumentali per destinazione;
- fabbricati strumentali per natura.

FABBRICATI STRUMENTALI

Per quanto riguarda i fabbricati strumentali, la circolare 14/2017 precisa che è possibile adeguare distintamente il valore della componente "fabbricato" e della componente "area", previa valutazione (ad esempio, con perizie) idonea ad assegnare valori oggettivi a ciascuna delle due componenti.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Per la rivalutazione condotta ai sensi dell'art. 1 co. 556 ss. della L. 232/2016 sono previste le seguenti imposte sostitutive:

- 16%, per i beni ammortizzabili;
- 12%, per i beni non ammortizzabili.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva è sempre dovuta, non essendo invece prevista la possibilità di rivalutare i beni ai soli fini civilistici.

EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE

In linea generale i maggiori valori iscritti sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ovvero, dall'esercizio chiuso al 31.12.2019, per i soggetti "solari"). Ciò vale, ad esempio, ai fini:

- degli ammortamenti deducibili;
- della determinazione del *plafond* delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 co. 6 del TUIR;
- della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze l'efficacia è posticipata all'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, all'1.1.2020, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

FISCALE

CHIARIMENTI SULLE MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13

IMPRESE

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.4.2017 n. 13, ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'art. 1 co. 15 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.

PERIODO AGEVOLATO

È stato esteso di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all'agevolazione.

Pertanto, i soggetti "solari" possono avvalersi dell'agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020.

CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che coesistono due modalità di calcolo del credito d'imposta in esame.

La prima modalità di calcolo va applicata agli investimenti ammissibili effettuati nei periodi d'imposta 2015 e 2016, in base alla quale la determinazione dell'agevolazione avviene in funzione della diversa aliquota del credito d'imposta (25% o 50% a seconda della tipologia di costo ammissibile); in tal caso, il credito d'imposta spetta a ciascun beneficiario fino all'importo massimo annuale di 5 milioni di euro.

La seconda modalità di calcolo, c.d. “semplificata”, va applicata agli investimenti che saranno effettuati nei periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e consiste nella determinazione dell’agevolazione in funzione di un’unica aliquota del credito d’imposta pari al 50% per tutte le tipologie di costi ammissibili; in tal caso, il credito d’imposta spetta a ciascun beneficiario nella misura massima annuale di 20 milioni di euro.

Viene, inoltre, precisato che l’aliquota unica del 50% si applica alla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in ricerca e sviluppo per il quale si intende accedere al beneficio e la media aritmetica delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione (2012, 2013 e 2014). Pertanto, non sarà più necessario ripartire l’eccedenza tra i gruppi di spese individuati in ragione della diversa aliquota del credito d’imposta e stabilirne incrementi e decrementi rispetto alla media degli investimenti pregressi riferibile al singolo gruppo di spese.

DIFFORMITÀ RISPETTO ALLE INTERPRETAZIONI DELLA CIRCOLARE

L’Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che i contribuenti possono aver adottato soluzioni interpretative difformi rispetto a quelle della circolare in commento, determinando un beneficio per il periodo d’imposta 2015 in misura maggiore o minore rispetto a quello spettante.

Qualora il maggior credito d’imposta sia stato già utilizzato in compensazione a decorrere dal 2016, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie regole, senza applicazione di sanzioni:

- provvedendo al versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato;
- presentando apposita dichiarazione integrativa.

Nel diverso caso di un credito d’imposta inferiore rispetto a quello spettante, sarà sufficiente presentare una dichiarazione integrativa a favore al fine di rettificare l’importo del credito d’imposta indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2015, fermo restando la possibilità di utilizzare il maggior credito spettante secondo le ordinarie modalità.

FISCALE

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ NEL COMUNE

Ris. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 53

TUTTI I SOGGETTI

Nella ris. 27.4.2017 n. 53, l’Agenzia delle Entrate esamina una questione attinente l’applicazione dell’agevolazione prima casa, con particolare riferimento alla condizione, richiesta dalla lettera a) della Nota II-*bis* all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che l’immobile acquistato si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza (o ve la trasferisca entro 18 mesi dall’atto) o, se diverso, che l’acquirente svolga la propria attività in quel Comune.

TRASFERIMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE NEL COMUNE E SUCCESSIVA CHIUSURA SENZA ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

Secondo quanto chiarito nella ris. 53/2017, perde l'agevolazione prima casa il contribuente che, avendo dichiarato al momento dell'atto di acquisto di un immobile abitativo (in presenza delle altre condizioni agevolative) di svolgere nel Comune la propria attività prevalente (avendo trasferito in tale Comune il suo studio di Avvocato), poi, chiuda lo studio senza avervi mai esercitato alcuna attività, a causa della revoca dell'incarico di consulenza continuativa che gli era stata attribuita.

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ENTRO 18 MESI

In tale caso, però – precisa l'Agenzia – il beneficio può essere mantenuto se, non essendo ancora decorsi 18 mesi dall'atto di acquisto agevolato, il contribuente integri l'atto di acquisto dichiarando, con un atto che rispetti le medesime formalità dell'atto di acquisto originario, la volontà di trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito. In tal caso, egli non perderà il beneficio prima casa, purché la dichiarazione sia resa prima che l'Ufficio dell'Agenzia abbia disconosciuto, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell'attività professionale nel Comune.

FISCALE

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

Prov. Agenzia delle Entrate 20.4.2017 n. 78600
e ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2017 n. 49 e 50

TUTTI I SOGGETTI

Con tre documenti emessi il 20.4.2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15 e ss. del DPR 601/73), con particolare riferimento alle nuove modalità di pagamento dell'imposta introdotte dall'art. 7-*quater* co. 33 - 35 del DL 193/2016.

Si tratta, in particolare:

- del provvedimento 78600/2017, con il quale sono state estese all'imposta sostitutiva sui mutui le modalità di pagamento mediante F24;
- della ris. 49/2017, con la quale sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta sostitutiva mediante F24;
- della ris. 50/2017, che ha chiarito alcuni dubbi in relazione al pagamento dell'acconto.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA MEDIANTE F24

Il provv. 78600/2017 ha esteso la modalità di pagamento mediante F24 all'imposta sostitutiva sui mutui. Pertanto, dal 20.4.2017 è possibile corrispondere l'imposta sostitutiva

con F24 (utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. 49/2017), in luogo dell'F23. Quest'ultimo, tuttavia, sarà ancora utilizzabile fino al 31.12.2017.

PAGAMENTO DELL'ACCONTO PER L'ANNO 2017

Con specifico riferimento agli acconti dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, la ris. 50/2017 ha chiarito che gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva mutui devono già adottare, per il pagamento dell'acconto relativo alle operazioni effettuate nel 2017, le nuove modalità definite dal DL 193/2016, pur non avendo essi ancora presentato la dichiarazione dell'imposta sostitutiva in forma telematica. Infatti, a norma del riformulato art. 20 del DL 193/2016, la prima dichiarazione in forma telematica deve essere presentata, per le operazioni relative all'esercizio 2017, entro 4 mesi dalla chiusura, ovvero entro il 30.4.2018 per i soggetti "solari". Tuttavia, l'applicazione delle nuove modalità di pagamento dell'acconto prescindono dalla presentazione della dichiarazione telematica.

Pertanto, con riferimento all'acconto sulle operazioni 2017, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva:

- dovevano, entro il 2.5.2017 (in quanto il 30.4.2017 cadeva di domenica e l'1.5.2017 era festivo), corrispondere la prima rata dell'acconto, pari al 45% del complessivo acconto dovuto;
- devono, entro il 31.10.2017, versare la seconda rata di acconto, pari al 55% dell'acconto complessivo.

Ai fini del calcolo dell'acconto – precisa l'Agenzia – rileva l'imposta sostitutiva dovuta per l'annualità precedente (2016) relativa a finanziamenti effettuati sia nel primo che nel secondo semestre dell'esercizio.

VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO

Il versamento dell'acconto può avvenire con F24, utilizzando uno dei nuovi codici tributo istituiti dalla ris. 49/2017 (1545, per l'acconto), ovvero mediante F23 (atteso che esso è utilizzabile fino al 31.12.2017).

FISCALE

MANCATA COMUNICAZIONE DELLA SEDE
TELEMATICA PER I DATI SUI RISULTATI
CONTABILI DEI MODELLI 730

Ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2017 n. 51

SOSTITUTI
D'IMPOSTA

Con la ris. Agenzia Entrate 24.4.2017 n. 51, sono state fornite una serie di indicazioni sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730, al fine di rendere più efficiente il processo di esecuzione dei conguagli.

RISULTATI CONTABILI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONGUAGLI

Per effettuare le operazioni di conguaglio, i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia (cfr. art. 16 co. 4-*bis* del DM 31.5.99 n. 164). Pertanto, i medesimi soggetti devono comunicare la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili. A tal fine, sono stati predisposti:

- il quadro CT della Certificazione Unica, da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
- il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (c.d. modello CSO), per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta secondo quanto di seguito riportato.

COMUNICAZIONE MEDIANTE IL QUADRO CT DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

Il quadro CT della Certificazione Unica è riservato ai sostituti d'imposta:

- che non hanno presentato, a partire dal 2011, il modello CSO;
- che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Il citato quadro deve essere compilato per ogni fornitura, qualora il sostituto d'imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel suddetto quadro CT contenuti nell'ultimo invio effettuato.

COMUNICAZIONE MEDIANTE IL MODELLO CSO

Il modello CSO è utilizzato dai sostituti d'imposta che:

- non hanno presentato, a partire dal 2011, il modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT della Certificazione Unica;
- intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica relativa agli anni 2015 (periodo d'imposta 2014), 2016 (periodo d'imposta 2015) o 2017 (periodo d'imposta 2016).

FLUSSO TELEMATICO DEI MODELLI 730-4

Con la risoluzione in parola viene affermato che, da quest'anno, il modello 730-4 è accettato dall'Agenzia delle Entrate indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d'imposta abbia comunicato la sede telematica dove ricevere i dati dei risultati contabili.

ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI DATI

L'Agenzia delle Entrate fornisce al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4 l'attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d'imposta (cfr. art. 16 co. 4-*bis* lett. c) del DM 164/99).

Nel caso in cui la messa a disposizione non sia andata a buon fine entro i 15 giorni (ad es. per assenza di comunicazione mediante il modello CSO o il quadro CT della Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta o per disabilitazione della sede telematica), l'attestazione della disponibilità può essere fornita sino al 31 luglio qualora siano rimosse le cause che hanno determinato la mancata disponibilità (ad es. se il modello CSO è pervenuto nel frattempo).

Dal 31 luglio, è rilasciata, al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, una ricevuta di riepilogo che contiene i dati già attestati e, in aggiunta, quelli eventuali relativi ai modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione.

Analogamente, per i modelli pervenuti dopo il 31 luglio, sono rilasciate le ricevute attestanti i modelli 730 per i quali è andata a buon fine l'attività di messa a disposizione dei modelli 730-4 e una ricevuta di riepilogo mensile.

Soltanto i risultati contabili per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato con la ricevuta di riepilogo l'impossibilità di renderli disponibili al sostituto d'imposta possono essere inviati a questi da parte del CAF o del professionista con i canali tradizionali (*e-mail, fax, ecc.*).

LAVORO

CIG IN DEROGA PER IL 2017 - REQUISITO DELLA CONTINUITÀ

Messaggio INPS 21.4.2017 n. 1713

DATORI DI
LAVORO

Con il messaggio 21.4.2017 n. 1713, l'INPS è intervenuto con riferimento alla concessione della CIG in deroga per periodi di intervento che hanno inizio e termine nell'annualità 2017. Con l'occasione, si è chiarito che la fruizione di ferie programmate/chiusura aziendale non fa venir meno il necessario requisito della continuità con precedenti interventi di CIGO o CIGS con scadenza successiva al 31.12.2016.

DISCIPLINA APPLICATA

Innanzitutto, l'INPS ricorda che, con la circ. 4.11.2016 n. 34, il Ministero del Lavoro ha previsto la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga ex art. 2 del DM 83473/2014 fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, per la concessione di ammortizzatori in deroga anche con decorrenza successiva al 31.12.2016, *“purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016”*.

Con la circ. 13.12.2016 n. 217, nel recepire tali disposizioni, l'INPS aveva a sua volta chiarito che la concessione di CIG in deroga può interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell'annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di CIGO o CIGS con scadenza successiva al 31.12.2016.

CHIARIMENTI DELL'ISTITUTO

Dopo aver riepilogato la disciplina applicata, l'INPS ricorda come l'art. 2 co. 8 del DM 83473/2014 stabilisca che per fruire dei trattamenti di CIG in deroga, l'impresa deve avere prima utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Per l'INPS, non è quindi possibile considerare la fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale alla stregua di una ripresa dell'attività lavorativa, bensì come l'adempimento di un obbligo necessario per poter accedere alla CIG in deroga e, pertanto, non costituisce un periodo interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31.12.2016.

PREVIDENZA

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ - ESCLUSIONE DEL REDDITO DA ABITAZIONE

Circ. INPS 21.4.2017 n. 74

INVALIDI CIVILI

Con la circ. 21.4.2017 n. 74, l'INPS ha reso noto che, in seguito al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali, a partire dall'1.1.2017, il reddito della casa di abitazione si considera escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.

ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE

Alla luce di tale decisione, verranno adeguate di conseguenza le procedure informatiche di calcolo gestite dalle Sedi INPS, rendendo irrilevante il "reddito casa di abitazione" dichiarato nel campo GP2KE, codice 18 e verranno riconosciuti gli arretrati con decorrenza 1.1.2017, salvo che, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti anteriore alla predetta data.

Infine, qualora l'applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo all'1.1.2017, l'Istituto di previdenza segnala che si dovrà provvedere all'annullamento in autotutela degli stessi.

LAVORO

CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI - LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017

Circ. INAIL 18.4.2017 n. 17

DATORI DI
LAVORO

La circ. INAIL 18.4.2017 n. 17 ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2017, rimasti invariati rispetto al 2016. I due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alle lavorazioni assicurate e l'ammontare delle retribuzioni, con la precisazione che la retribuzione imponibile si distingue in retribuzione effettiva, convenzionale o di ragguglio.

RETRIBUZIONE IMPONIBILE EFFETTIVA

Con riferimento alla generalità dei lavoratori dipendenti, il limite minimo giornaliero è pari a 47,68 euro, mentre quello rapportato al mese, nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, è pari a 1.239,68 euro.

Restano esclusi dall'adeguamento minimale giornaliero:

- il limite minimo di retribuzione giornaliero degli operai agricoli, fissato, per il 2017, a 42,41 euro;
- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico del datore di lavoro;
- l'assegno o l'indennità corrisposti ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro;
- le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

RETRIBUZIONE IMPONIBILE CONVENZIONALE

L'INAIL chiarisce che il limite minimo di retribuzione giornaliera per l'anno 2017 è pari:

- a 26,49 euro, con riferimento alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera;
- a 47,68 euro, cioè minimale giornaliero previsto per la generalità delle retribuzioni effettive, con riferimento ai lavoratori non soggetti al limite di cui sopra.

Per i lavoratori con incarichi dirigenziali, dall'1.7.2016, l'imponibile orario, giornaliero e mensile ammonta rispettivamente a 12,53 euro, 100,26 euro e 2.506,40 euro.

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

Con riferimento alle retribuzioni di ragguglio, dall'1.7.2016 l'imponibile giornaliero e mensile corrispondono, rispettivamente, a 53,98 euro e 1.349,60 euro.

LAVORATORI PARASUBORDINATI

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti (art. 51 TUIR), nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Pertanto, a partire dall'1.7.2016, il limite minimo e massimo dell'imponibile mensile corrispondono rispettivamente a 1.349,60 euro e a 2.506,40 euro.

LAVORO

ABROGAZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO - ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PERIODO TRANSITORIO

Messaggio INPS 14.4.2017 n. 1652

TUTTI I SOGGETTI

L'INPS, con il messaggio 14.4.2017 n. 1652, ha chiarito le modalità di gestione dei *voucher* nel periodo transitorio (durante il quale i buoni acquistati fino al 17.3.2017 potranno essere utilizzati fino al 31.12.2017), conseguente all'abrogazione del lavoro accessorio di cui agli artt. 48-50 del DLgs. 81/2015, ad opera del DL 25/2017 (conv. L. 20.4.2017 n. 49).

DISCIPLINA APPLICABILE NEL PERIODO TRANSITORIO

Si ricorda che il Ministero del Lavoro, con il comunicato 21.3.2017, ha chiarito che nel predetto periodo di transizione resta ferma la disciplina prevista dagli artt. 48 - 50 del DLgs. 81/2015, nonché il relativo impianto sanzionatorio introdotto dal DLgs. 185/2016.

GESTIONE DEI *VOUCHER* NEL PERIODO TRANSITORIO

L'Istituto di previdenza chiarisce che:

- non sarà possibile registrare prestazioni lavorative tramite la procedura telematica del lavoro accessorio, ove l'acquisto dei buoni lavoro non si sia perfezionato entro il 17.3.2017;
- per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia conclusa entro tale data sarà possibile per i committenti procedere all'utilizzo e alla comunicazione (all'INPS, nonché, in caso di committenti professionisti o imprenditori, all'INL) delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il termine ultimo del 31.12.2017;
- per i soli *voucher* telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, modello F24 e portale dei pagamenti INPS dopo il 17.3.2017 – a fronte dell'impossibilità di utilizzare i buoni – verranno rimborsati a cura delle strutture territoriali, previa verifica del regolare afflusso dei fondi;
- relativamente ai versamenti sul conto corrente postale n. 89778229 finalizzati all'acquisto di *voucher* telematici del lavoro accessorio, le strutture territoriali non dovranno acquisire in procedura bollettini aventi data di versamento successiva al

17.3.2017, con conseguente modifica delle procedure informatiche. In ogni caso, anche per l'acquisizione dei bollettini postali aventi data di versamento fino al 17.3.2017, la procedura non permetterà comunque l'acquisto se i dati non risulteranno conformi rispetto ai flussi di informazioni acquisite negli archivi;

- qualora i committenti formulino nuove richieste di registrazione di bonifici effettuati sul medesimo conto corrente postale n. 89778229 aventi data di pagamento fino al 17.3.2017, le sedi INPS dovranno inoltrare copia del pagamento tramite la casella istituzionale lavorooccasionale.DG@inps.it.

FISCALE

INTERESSI DI MORA - TASSO APPLICABILE DAL 15.5.2017

Prov. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 66826

TUTTI I SOGGETTI

Con effetto dal 15.5.2017, il tasso degli interessi di mora passa dal 4,13% al 3,50% in ragione annuale.

Si rammenta che gli interessi di mora, commisurati alle somme iscritte a ruolo esclusi sanzioni e interessi previsti da altre leggi fiscali, sono dovuti:

- per le cartelle di pagamento, se le somme intimate non sono corrisposte entro sessanta giorni dalla notifica, a partire dalla data di notifica della cartella (art. 30 del DPR 602/73);
- per gli accertamenti esecutivi, se gli importi intimati non sono versati entro il termine per il ricorso, a partire dal giorno successivo alla notifica dell'atto (art. 29 del DL 78/2010).

FISCALE

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLE SANZIONI

Nota informativa CNDCEC 19.4.2017 n. 23

PROFESSIONI

È stata rilasciata dal CNDCEC, con la nota informativa 19.4.2017 n. 23, una "Guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni disciplinari".

La Guida, corredata da una tabella con le sanzioni disciplinari comminabili in corrispondenza della violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico (Titolo II del Codice delle sanzioni disciplinari), è stata inviata agli Ordini territoriali della categoria in vista del rafforzamento dell'attività di supporto agli organi disciplinari.

Il CNDCEC ha precisato che si tratta di un "primo strumento operativo" di supporto, a cui farà seguito anche un "corso in modalità *e-learning*", destinato in primo luogo ai componenti dei Consigli di disciplina e, successivamente, sarà "*fruibile da tutti gli iscritti interessati*". Tale corso sarà valido ai fini della formazione professionale continua.

La Guida è composta di due parti:

- la prima riguarda la funzione disciplinare, con riferimento alla natura, alle caratteristiche e alle modalità di esercizio;
- la seconda contiene un esame del Codice delle sanzioni disciplinari.

TUTTI I SOGGETTI

I bilanci relativi all'esercizio 2016 devono essere depositati presso il Registro delle imprese, così come avvenuto nelle precedenti campagne bilanci, attraverso il formato elettronico elaborabile (XBRL).

A tal fine, è stata rilasciata una nuova versione della tassonomia, che tiene conto delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili nazionali.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

L'obbligo di utilizzare il formato XBRL è stato introdotto, nel nostro ordinamento, dall'art. 37 co. 21-*bis* del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248) e ha trovato applicazione per la prima volta con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo il 16.2.2009. Con il DPCM 10.12.2008 sono state dettate le relative disposizioni attuative.

AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di utilizzare il formato XBRL si applica a tutti i soggetti tenuti al deposito del bilancio (d'esercizio e consolidato) presso il Registro delle imprese.

Per espressa disposizione normativa sono esclusi dall'obbligo in esame:

- le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
- le società (anche non quotate) che redigono il bilancio d'esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;
- le banche e gli altri istituti finanziari;
- le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedentemente indicate.

Nella seguente tabella si riporta un riepilogo dei soggetti obbligati ad adottare le modalità di presentazione in esame e dei soggetti che ne sono, invece, esclusi, sulla base delle norme di legge, delle istruzioni fornite da Unioncamere e dei chiarimenti delle associazioni di categoria.

SOGGETTI OBBLIGATI	SOGGETTI ESCLUSI
Soggetti tenuti al deposito del bilancio (d'esercizio e consolidato)	Società di capitali quotate Società IAS <i>compliant</i>
Consorzi con attività esterna	Assicurazioni
Contratti di rete	Banche e istituti finanziari
Aziende speciali di enti locali	Società incluse nel consolidato di soggetti esclusi
Gruppi europei di interesse economico (GEIE)	
Start up innovative	Società in liquidazione (bilancio finale)

SOGGETTI OBBLIGATI	SOGGETTI ESCLUSI
	Società interessate da fusioni e scissioni Istituzioni di enti locali Società estere con sede secondaria in Italia Imprese sociali Società di mutuo soccorso

TASSONOMIA RELATIVA AI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI

La tassonomia relativa ai “Principi Contabili Italiani” (ITCC - ITaliaCodiceCivile), che definisce le voci di bilancio in base agli schemi previsti dal codice civile, è sviluppata dall’Associazione XBRL Italia, che provvede alla pubblicazione, sentito il parere dell’Organismo italiano di contabilità (OIC).

Nella seguente tabella è riportata l’evoluzione della tassonomia.

TASSONOMIA	DATA RILASCIO	FUNZIONALITÀ
Versione 2009-02-16 n. 1.00	Febbraio 2009	Stato patrimoniale
Versione 2011-01-04 n. 1.10	Gennaio 2011	Conto economico
Versione sperimentale 2013-04-02	Aprile 2013	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa
Versione sperimentale 2014-01-10	Aprile 2014	
Versione integrata 2014-11-17	Novembre 2014	
Versione integrata 2015-12-14	Novembre 2015	
Versione integrata PCI 2016-11-14	Novembre 2016	Stato patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario Nota integrativa

L’ultima versione (PCI 2016-11-14) della tassonomia codifica in formato elaborabile gli schemi quantitativi del bilancio d’esercizio (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario), nonché le tabelle relative alla Nota integrativa.

La tassonomia codifica, inoltre, gli schemi del bilancio consolidato, mentre il tracciato della relativa Nota integrativa sarà sviluppato il prossimo anno.

Bilancio d’esercizio ordinario

In riferimento al bilancio d’esercizio in forma ordinaria, sono stati aggiornati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, per adeguarli alle modifiche introdotte dal DLgs. 139/2015 e a quanto previsto dal documento OIC 12.

Il Rendiconto finanziario costituisce un prospetto quantitativo autonomo (non più una tabella da inserire nella Nota integrativa, come nella precedente versione della tassonomia) ed è stato predisposto seguendo le indicazioni del documento OIC 10.

Le tabelle della Nota integrativa sono state modificate in considerazione delle nuove voci di bilancio, dei cambiamenti dei criteri di valutazione e delle disposizioni aggiornate di cui agli artt. 2427 e 2427-*bis* c.c.

Più in particolare:

- sono state eliminate le (2) tabelle relative al Rendiconto finanziario;
- sono state aggiunte 2 tabelle per meglio rappresentare le informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate e collegate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2427 co. 1 n. 5 c.c.);
- sono state aggiunte le tabelle contenenti:
 - il valore delle partecipazioni in imprese sorelle e dei crediti verso imprese sorelle (2);
 - le variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (1);
 - i costi e i ricavi di entità o incidenza eccezionali (2);
 - gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (1);
 - le informazioni riguardanti l'impresa che redige il bilancio consolidato (1);
- in riferimento ai contratti di locazione finanziaria, è stata prevista un'unica tabella, che sostituisce le due precedenti (effetto sul patrimonio netto e effetto sul risultato d'esercizio).

Conseguentemente, il numero dei prospetti relativi ai bilanci in forma ordinaria è stato incrementato da 58 a 64.

Sono stati, inoltre, previsti ulteriori campi testuali facoltativi, destinati all'informativa (non codificabile nelle tabelle della Nota integrativa) su:

- società cooperative;
- *start up* e PMI innovative;
- patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- operazioni con parti correlate;
- accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale;
- fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- strumenti finanziari derivati;
- proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Bilancio abbreviato

In riferimento al bilancio d'esercizio in forma abbreviata, si riscontra una significativa diminuzione, da 28 a 14, delle tabelle obbligatorie della Nota integrativa, legata alla riduzione delle informazioni richieste dalla versione aggiornata dell'art. 2435-*bis* c.c.

Viene, peraltro, confermata la possibilità di utilizzare, in via facoltativa, le tabelle previste per la Nota integrativa ordinaria, in modo da consentire l'ampliamento dell'informativa rispetto a quella espressamente richiesta dalla norma di legge.

Analogamente, il redattore del bilancio può compilare volontariamente il Rendiconto finanziario, utilizzando i (2) prospetti previsti per la forma ordinaria.

Bilancio delle micro imprese

Per quanto attiene alla disciplina delle micro imprese, contenuta nel nuovo art. 2435-ter c.c., gli schemi di bilancio sono stati mutuati dalla forma abbreviata, eliminando le voci inerenti alla valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Per tali soggetti, sono stati previsti, in calce allo Stato patrimoniale, alcuni campi testuali e le tabelle contenenti l'informativa su:

- impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.);
- compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (art. 2427 co. 1 n. 16 c.c.);
- azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate nel corso dell'esercizio (art. 2428 co. 3 n. 3 e 4 c.c.).

In calce allo Stato patrimoniale delle micro imprese sono, inoltre, stati inseriti specifici campi testuali, destinati ad accogliere informazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente richieste dall'art. 2435-ter c.c., quali:

- in riferimento alle società cooperative, le informazioni di cui all'art. 2513 c.c. (condizione di prevalenza) e all'art. 2545-sexies c.c. (attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche);
- le informazioni richieste dalla legge in merito a *start up* e PMI innovative.

Le micro imprese non possono inserire, neanche facoltativamente, la Nota integrativa oppure compilare il Rendiconto finanziario attraverso lo standard XBRL.

Le micro imprese che volessero fornire maggiori informazioni rispetto a quelle minimali di cui all'art. 2435-ter c.c. possono redigere il bilancio in forma abbreviata oppure in forma ordinaria.

Bilancio consolidato

In riferimento al bilancio consolidato, sono stati aggiornati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico per adeguarli alle modifiche di cui al DLgs. 139/2015 e a quanto previsto dal documento OIC 17.

È stato, inoltre, introdotto il Rendiconto finanziario consolidato.

Decorrenza

Secondo quanto riportato sui siti Internet dell'Associazione XBRL Italia e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, la nuova versione della tassonomia si applica obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31.12.2016 o successivamente.

Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, dunque, la tassonomia si applica a decorrere dai bilanci 2016, in linea con la decorrenza delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015.

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, nonché per i soggetti con bilancio infrannuale, risulta necessario, per individuare la tassonomia applicabile, considerare congiuntamente la decorrenza della nuova tassonomia e la decorrenza del DLgs. 139/2015.

Il Manuale operativo Unioncamere ha precisato che i bilanci con inizio esercizio anteriore all'1.1.2016 (cui non si applicano evidentemente le novità del DLgs. 139/2015) potranno ancora utilizzare la precedente versione 2015-12-14.

Nel diverso caso di bilanci relativi ad esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016, ma chiusi in data antecedente al 31.12.2016, sembrerebbe corretto applicare la nuova tassonomia (nonostante i siti Internet indicati facciano riferimento ai bilanci chiusi il 31.12.2016 o successivamente), in quanto troverebbero applicazione le novità introdotte dal DLgs. 139/2015 e, dunque, la precedente versione della tassonomia (2015-12-14) non sarebbe compatibile con le nuove regole di bilancio.

Non sono state fornite, a differenza di quanto avvenuto in relazione alle precedenti versioni della tassonomia, indicazioni in riferimento alla data di approvazione del bilancio (che, quindi, non assume rilievo in relazione alla decorrenza del nuovo formato).

Ai fini dell'individuazione della tassonomia da applicare, non rileva, peraltro, analogamente alle passate campagne bilanci, la data di deposito del bilancio.

Per quanto detto, l'obbligo di utilizzare la nuova versione della tassonomia riguarda anche:

- i consorzi con attività esterna che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2016;
- i contratti di rete che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2016.

Devono, inoltre, utilizzare la nuova versione della tassonomia i soggetti che decidono di approvare il bilancio in anticipo rispetto al termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ex art. 2364 co. 2 c.c.

COMPOSIZIONE DELLA PRATICA DI DEPOSITO

Le domande di deposito devono essere contenute nell'apposita modulistica. In particolare, deve essere utilizzato il modulo B.

Alla pratica può essere allegato anche il modulo NOTE/XX, per inserire, ad esempio, la dichiarazione da parte del professionista incaricato.

Soggetti esclusi dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL

Per i soggetti esclusi dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL, la pratica di deposito del bilancio deve contenere:

- il prospetto contabile (inserito necessariamente per primo) e la Nota integrativa, prodotti in formato pdf/a;

- gli altri documenti che accompagnano il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, verbale assembleare), allegati in formato pdf/a.

Tutti i *file* che compongono la pratica devono essere firmati digitalmente. Il *file* contenente il prospetto contabile e la Nota integrativa, a seguito dell'apposizione della firma digitale, assume l'estensione pdf.p7m.

Bilancio d'esercizio

La pratica di deposito del bilancio deve contenere:

- un file in formato XBRL, con il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e, per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016 delle imprese di maggiori dimensioni, Rendiconto finanziario) e la Nota integrativa;
- un file in formato pdf/a per ciascun altro documento (obbligatorio o facoltativo) che accompagna il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, verbale assembleare).

In riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2016 (indipendentemente dal fatto che siano chiusi prima o a partire dal 31.12.2016) si applica obbligatoriamente l'ultima versione della tassonomia (PCI 2016-11-14).

In relazione ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio prima dell'1.1.2016, purché chiusi a partire dal 31.12.2015 e approvati a partire dall'1.3.2016, occorre utilizzare, invece, la versione 2015-12-14 della tassonomia.

Tutti i *file* che compongono la pratica (compresa l'istanza XBRL) devono essere firmati digitalmente. Il *file* contenente il prospetto contabile e la Nota integrativa, caratterizzato dall'estensione xbrl, a seguito dell'apposizione della firma digitale assume l'estensione xbrl.p7m.

I documenti che compongono la pratica di bilancio devono contenere le eventuali dichiarazioni di conformità richieste in relazione al tipo di documento presentato e al soggetto che provvede alla firma.

Nella seguente tabella si riepilogano le modalità di composizione della pratica di bilancio.

Tipologia di soggetto		Prospetto contabile	Nota integrativa	Allegati al bilancio
Soggetti esclusi dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL		Formato pdf/a		Formato pdf/a
Soggetti obbligati ad utilizzare il formato XBRL	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio prima dell'1.1.2016, purché chiusi dal 31.12.2015 e approvati dall'1.3.2016	Formato XBRL tassonomia integrata 2015-12-14		
	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio dall'1.1.2016 (indipendentemente dalla data di chiusura)	Formato XBRL tassonomia integrata PCI 2016-11-14		

Doppio deposito

L'art. 5 co. 5 del DPCM 10.12.2008 stabilisce che, qualora le specifiche tecniche non siano disponibili oppure sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza, ai fini della pubblicazione nel Registro delle imprese, occorre allegare al bilancio in formato elaborabile un ulteriore documento informatico, contenente il bilancio approvato in formato pdf/a (c.d. doppio deposito).

Al riguardo, il Manuale operativo Unioncamere precisa che il prospetto contabile e/o la Nota integrativa devono essere depositati in formato pdf/a, in aggiunta al *file* in formato XBRL, soltanto nell'ipotesi in cui la tassonomia non consenta, per la particolare situazione aziendale, di rappresentare il bilancio della società secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. e, quindi, il bilancio approvato in assemblea differisca in modo sostanziale e non meramente formale dal *file* informatico in formato XBRL.

Il Manuale precisa, inoltre, che il doppio deposito non è necessario in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2434-*bis* c.c.

Peraltro, il doppio deposito può riguardare il prospetto contabile "e/o" la Nota integrativa, con la conseguenza che il redattore del bilancio ha la possibilità di scegliere di depositare anche in formato pdf/a:

- il solo prospetto contabile;
- la sola Nota integrativa;
- entrambi i documenti.

In questo caso, è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito, inserendo apposita dichiarazione in calce alla Nota integrativa.

Il *file* XBRL non può, comunque, mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.

Bilancio consolidato

La tassonomia XBRL non è ancora in grado di codificare la Nota integrativa relativa al bilancio consolidato. In questa ipotesi, dunque, il formato XBRL viene utilizzato soltanto per il deposito del prospetto contabile, mentre la Nota integrativa viene depositata nel tradizionale formato pdf/a.

Per quanto detto, la pratica di deposito del bilancio consolidato contiene:

- un file in formato XBRL, con Stato patrimoniale, Conto economico e, ove richiesto dalla normativa, Rendiconto finanziario;
- un file in formato pdf/a per la Nota integrativa;
- un file in formato pdf/a per gli altri documenti che accompagnano il bilancio (Relazione sulla gestione e Relazione dell'organo di controllo).

Avuto riguardo ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2016 (indipendentemente dal fatto che siano chiusi prima o a partire dal 31.12.2016) si applica l'ultima versione della tassonomia (PCI 2016-11-14).

Ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio prima dell'1.1.2016 si applica, invece, la precedente versione 2011-01-04 n. 1.10 della tassonomia.

Nella seguente tabella si riepilogano le modalità di composizione della pratica di bilancio.

Tipologia di soggetto		Prospetto contabile	Nota integrativa	Allegati al bilancio
Soggetti esclusi dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL-		Formato pdf/a		Formato pdf/a
Soggetti obbligati ad utilizzare il formato XBRL	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio prima dell'1.1.2016	Formato XBRL tassonomia 2011-01-04 n. 1.10	Formato pdf/a	
	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio dall'1.1.2016	Formato XBRL tassonomia PCI 2016-11-14	Formato pdf/a	

STRUMENTI DISPONIBILI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTANZA

Per la predisposizione dell'istanza XBRL, si possono utilizzare i diversi *software* messi a disposizione, a pagamento, dalle aziende specializzate. In questo caso, è consigliabile verificare che la versione della tassonomia impiegata sia quella corretta.

In alternativa, è possibile utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione da InfoCamere sul sito Internet webtelemaco.infocamere.it, indicati nella seguente tabella.

Strumenti messi a disposizione da InfoCamere	Funzionalità	Note
Foglio di calcolo (a compilazione manuale)	Produzione dell'istanza XBRL, secondo la tassonomia di riferimento.	
TEBENI (servizio <i>on line</i>)	Verifica della correttezza formale (rispetto della tassonomia, quadratura delle voci di bilancio, ecc.) dell'istanza XBRL (validazione), prima del deposito presso il Registro delle imprese, e individuazione di eventuali difformità o anomalie. Conversione dell'istanza XBRL in formato html o pdf (renderizzazione), in modo da ottenere un formato leggibile del bilancio, nonché trasformazione dell'istanza in formato csv (utile per la rielaborazione dei dati tramite fogli di calcolo).	La visualizzazione può essere richiesta in italiano, inglese, francese e tedesco.